



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 192 del 13/08/2026

PROPOSTA N.ro 233 dell' Area Dirigenziale Tecnica Ufficio: Servizio Demanio Marittimo e Ambiente

OGGETTO: Temporanea Interdizione di porzioni di arenile demaniale marittimo prospiciente il Villaggio del Fanciullo, per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico in data 15/08/2026.

IL SINDACO

VISTO

- l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- l'art. 97 del relativo Regolamento d'esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635);
- la pratica n°02046800666-11082026-1221 - SUAP 8919, acquisita con prot.27973 del 11/08/2026, con la quale la ditta **PIROTECNICA PACE CAV. COSTANTINO S.R.L.**, P.IVA 02046800666, con sede a Pratola Peligna (AQ) in via Della Rocca snc, CAP 67035, inoltrava la richiesta di autorizzazione per l'**accensione di fuochi artificiali** previsti il giorno **15 agosto 2026 alle ore 24.00 circa sull'arenile demaniale e in particolare sul pennello antistante il complesso denominato "VILLAGGIO DEL FANCIULLO"**;
- l'autorizzazione n.02/2026 prevista dall'art.57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza rilasciata alla Ditta PIROTECNICA PACE CAV. COSTANTINO - S.R.L. in data 13/08/2026;

RICHIAMATI

- l'Ordinanza Balneare 2026 della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio-Ambiente;
- l'Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 n.29 del 08/05/2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Giulianova;
- la vigente normativa in materia;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

che durante in tutte le fasi preparazione, svolgimento e disallestimento di manifestazioni pirotecniche é obbligatorio garantire il rispetto di particolari prescrizioni e accortezze, volte alla salvaguardia sia del personale incaricato delle operazioni di che trattasi che della pubblica incolumità in genere;

RAVVISATA

pertanto la necessità di provvedere all'interdizione al pubblico nella giornata del **15 agosto 2026 alle ore 24.00 circa**, oltre che per le tempistiche previste per l'allestimento e disinstallazione, di un'area sufficientemente ampia atta a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione in oggetto e a far

rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni riportate nella licenza rilasciata, prevista dall'art.57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dalla normativa vigente in materia;

ORDINA

- per le motivazioni fin qui esposte, a titolo precauzionale e a tutela della pubblica e privata incolumità, di interdire il transito, l'uso e la sosta di persone, animali e cose, sulle seguenti porzioni di aree demaniale e del pennello antistanti il Villaggio del Fanciullo, per lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico e delle relative attività preparatorie, di pulizia e di bonifica e, precisamente:
 - dalle ore 14:00 del 15 agosto 2026 e fino alle ore 03:00 del 16 agosto 2026 sul pennello antistante il complesso denominato "VILLAGGIO DEL FANCIULLO", sulla porzione di arenile in prossimità della base dello stesso, nonché nel tratto di arenile a nord del pennello costeggiante il Villaggio del Fanciullo utilizzato per l'accesso dei mezzi comunicati dalla ditta;
- alla PIROTECNICA PACE CAV. COSTANTINO – S.R.L., ditta esecutrice dello spettacolo pirotecnico di che trattasi, di attuare tutti gli accorgimenti necessari a scongiurare eventuali danni a cose e persone all'interno dell'area di sicurezza avendo cura di osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:
 - osservare tutte le prescrizioni riportate sul verbale della Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplosive del 10 Agosto 2026;
 - l'**area di sparo** deve essere opportunamente delimitata e segnalata con apposita segnaletica, in modo che venga vietato l'accesso del pubblico. Gli artificieri dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali;
 - l'inizio del **punto di posizionamento** dei fuochi a terra viene fissato sul pennello a circa 60 metri dalla battigia. A partire da tale punto, in direzione mare, saranno posizionati i fuochi a terra, mentre i possibili colpi da mortaio verranno posizionati negli ultimi 15 metri. Questi ultimi dovranno essere ancorati a terra tramite appositi ancoraggi, non meno di due per ogni rastrelliera, su di un piano stabile di superficie piatta, con inclinazione del 30%, utilizzando esclusivamente fuochi acquatici aventi calibro massimo 7,5 cm. cilindrico;
 - la zona di sicurezza e la porzione di arenile interessata dal posizionamento dei fuochi dovranno essere interdette dal momento in cui verranno trasportati gli esplosivi e inizierà l'allestimento dei fuochi;
 - il pirotecnico non dovrà operare in caso di temporali in atto nel raggio di 10 Km, nonché in caso di vento di intensità superiore ai 10 nodi orari;
 - dovranno essere osservate tutte le norme e discipline stabilite da leggi di prevenzione infortuni e da ogni altra legge speciale o generale in materia di sicurezza;
 - dovranno essere osservate tutte le cautele atte a garantire l'incolumità e la libera circolazione nelle aree demaniali e private comunque interessate;
 - dovrà essere assicurata l'incolumità delle persone e delle attrezzature balneari poste nelle immediate vicinanze delle aree riservate ai fuochi pirotecnici, nonché l'eliminazione di molestie ed incomodi che potrebbero essere arrecati durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico di che trattasi;
 - dovrà essere assicurato da parte della ditta intestataria della presente autorizzazione l'impiego di proprio personale, la diretta e la costante sorveglianza delle aree demaniali interessate durante tutto il periodo di interdizione al pubblico e dello svolgimento dello spettacolo pirotecnico, in modo tale da renderle completamente inaccessibili ai non autorizzati fino al completo ripristino del loro stato originario;
 - alla conclusione dello spettacolo pirotecnico, la ditta intestataria del presente provvedimento dovrà provvedere immediatamente, a proprie cure e spese, alla completa pulizia e bonifica da qualsiasi oggetto e residuo dell'attività pirotecnica svolta nonché al completo ripristino dello stato originario del tratto di arenile demaniale interessato dalle operazioni, dandone comunicazione a questo Servizio ed alla competente Autorità Marittima;
 - il rispetto di tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione n.02/2026 prevista dall'art.57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza rilasciata alla Ditta, per quanto non espressamente richiamate nella presente Ordinanza;

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza mediante trasmissione con Posta Elettronica Certificata P.E.C. alla PIROTECNICA PACE CAV. COSTANTINO - S.R.L. con sede a Pratola Peligna (AQ) in via Della Rocca snc, CAP 67035;

- la pubblicazione della presente Ordinanza:
 - all'Albo Pretorio Comunale On-line;
 - sul sito web istituzionale del Comune di Silvi;
- l'invio della presente Ordinanza, per gli adempimenti di propria competenza:
 - alla Prefettura di Teramo;
 - al Comando Provinciale di Teramo dei Vigili del Fuoco;
 - al Comando di Polizia Locale di Silvi;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Giulianova (TE);
 - all'Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera di Silvi Marina;
 - alla Regione Abruzzo - Servizio Demanio

Silvi, lì 13/08/2026

IL SINDACO
ANDREA SCORDELLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.